



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 327

Invio dei verbali all'autorità giudiziaria

I processi verbali per i redatti per cui non e' ammessa, ne' l'oblazione, ne' l'estinzione ai sensi dell'art. 334, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il procedimento penale. Nei casi di cui al precedente articolo, copia di detti processi verbali e', contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore della Repubblica le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 325.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-327-invio-dei-verbali-all-autorita-giudiziaria/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it